



Comune di Curinga

Provincia di Catanzaro

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 72
del 29-03-2018

OGGETTO: INTITOLAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI ACCONIA DI CURINGA A PERUGINO ANTONIO

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese marzo alle ore 18:00 nella sala delle riunioni, ubicata nella Sede Comunale, sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.

Cognome	Nome	Carica	Presente	Assente
PALLARIA	Domenico Maria	Sindaco	X	
MAIELLO	Patrizia Giovanna	Assessore	X	
SERRATORE	Barbara Ornella	Assessore	X	
PELLEGRINO	Salvatore	Assessore	X	
MAIELLO	Antonio	Assessore	X	
Totale			05	

Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art. 97, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale dott.ssa Mariagrazia Crapella.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATO che l'area degli impianti sportivi comunali, ubicata in Acconia di Curinga e comprendente un campo da calcio, uno da tennis e uno per il gioco delle bocce, sarà riaperta nei prossimi giorni, con regolare ripresa delle attività sportive, dopo i lavori di adeguamento;

CONSIDERATO che si ritiene opportuno intitolare detti impianti sportivi a una persona del luogo che nel corso degli anni si è particolarmente distinta per generosità, spirito di servizio e per il sostegno e la promozione dello sport dilettantistico;

VISTO che l'Associazione Sportiva Dilettantistica *Acconia Shark 2010* con sede in Acconia di Curinga si è contraddistinta in questi anni nella promozione del nuoto pinnato, della pesca subacquea e in particolare della pesca sportiva in mare da riva;

RITENUTO di intitolare gli impianti sopracitati a Perugino Antonio nato a Lamezia Terme il 29-08-1986. La pesca sportiva è stata la sua grande passione; pertanto nel 2010 ha fondato e presieduto l'Associazione *Acconia Shark 2010*. Nel 2012, dopo aver totalizzato il secondo posto assoluto al campionato provinciale, si è qualificato per il campionato italiano in programma per l'anno successivo posizionandosi al decimo posto e aggiudicandosi la partecipazione al Club Azzurro del 2014. Scompare prematuramente il 05-12-2015.

DATO ATTO che trattandosi di persona recentemente scomparsa, si dovrà attendere la deroga di legge;

CONSIDERATO che:

-la toponomastica è disciplinata: -dal R.D. 10 maggio 1923, n. 1158; -dalla legge 23 giugno 1927, n. 1188; -dalla Legge 24 dicembre 1954, n. 1228; -dall'art. 41 del DPR 30 maggio 1989, n. 223;

-il Ministero dell'Interno con la Circolare n. 10/1991 ha avuto modo di precisare che l'attribuzione del nome a un luogo pubblico, con il Nuovo Ordinamento delle Autonomie locali "non rientra negli atti fondamentali attribuiti alla competenza esclusiva del Consiglio Comunale ma è di competenza della Giunta Comunale";

RILEVATO che per attribuire il nome a un luogo pubblico si devono tener presenti le seguenti regole di cui all'art. 41 del D.P.R. n. 223/1989 (adempimenti ecografici):

-nell'ambito del territorio comunale non può essere assegnata la stessa denominazione a luoghi pubblici dello stesso tipo;

-non si possono attribuire nomi di persone vive;

RICHIAMATA la legge 23 giugno 1927, n. 1188 che stabilisce che non si possono attribuire a strade o luoghi pubblici nomi di persone che siano decedute da meno di 10 (dieci) anni, salvo deroga del Ministero dell'Interno;

DATO ATTO che con D. M. 25-09-1992, allegato alla Circolare MI.A.C.E.L. n. 18-1992, la competenza ministeriale è stata delegata al Prefetto per meglio valutare le intitolazioni a persone con rilevanza locale;

VISTA la circolare MI.A.C.E.L. (Ministero Interno Amministrazione Centrale Enti Locali) n. 18 del 23-09-1992, con cui il Prefetto ha facoltà di autorizzare, in deroga al disposto di cui agli artt. 2 e 3 della citata norma, l'intitolazione di luoghi pubblici a personaggi contemporanei deceduti da meno di dieci anni, in considerazione dei meriti dagli stessi conseguiti;

RITENUTO di dover subordinare l'intitolazione della costruzione citata in premessa all'autorizzazione del Prefetto di Catanzaro, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 1188/1927 e per la deroga ai sensi degli artt. 2 e 3 della stessa legge per l'intitolazione a persona deceduta da meno di dieci anni;

VISTI:

-il R.D. 10 maggio 1923, n. 1158 *Norme per il mutamento del nome delle vecchie strade e piazze comunali*;

-la legge 23 giugno 1927, n. 1188 *Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei*;

-l'art. 10 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 *Regolamento anagrafico della popolazione residente*;

-l'art. 41 del DPR 30 maggio 1989, n. 223 *Regolamento anagrafico*;

-la circolare MI.A.C.E.L. n. 10 dell'8 marzo 1991;
-il D. M. 25-09-1992 relativamente all'intitolazione di vie e luoghi pubblici a persone morte da meno di dieci anni;
-l'art. 2 del D.Lgs. 30-04-1992, n° 285 (Codice della Strada) e successive modificazioni;
-il Regolamento di attuazione C.d.S. ex D.P.R. n. 495-1992;
-la Circolare Ministero dell'Interno n. 4 del 10-02-1996 *Intitolazione di scuole, aule scolastiche, vie, piazze, monumenti e lapidi*;
-il decreto legislativo 18-08-2000, n. 267 *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole il Responsabile dell'Area Amministrativa/Affari Generali, in ordine alla regolarità tecnica, prescindendo dal parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta alcun onere finanziario per l'ente;
CONCORDANDO che la figura proposta sia adatta a testimoniare e tramandare ai giovani i valori di generosità, lealtà, rispetto per gli altri, spirito di sacrificio, valori legati a tutte le pratiche sportive, ma in particolare alla pesca sportiva;

con voti unanimi espressi nei modi e termini previsti dalla Legge

DELIBERA

RICHIAMARE la premessa, con quanto in essa espresso, quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

INTITOLARE gli impianti sportivi comunali ubicati in Acconia di Curinga a Perugino Antonio denominandoli pertanto IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI "PERUGINO ANTONIO 1986-2015 PRESIDENTE DELL'A.S.D. ACCONIA SHARK 2010".

TRASMETTERE il presente provvedimento al Prefetto di Catanzaro per l'autorizzazione di cui all'art. 1 della Legge n. 1188/1927 e per la deroga di cui agli artt. 2 e 3 della stessa legge per l'intitolazione a persona deceduta da meno di dieci anni.

DARE ATTO, inoltre, che non occorre alcun parere contabile in quanto non si procede a impegni di spesa.

PROVVEDERE, contestualmente all'adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione all'albo pretorio online e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web del Comune, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo nr. 33 del 14 marzo 2013.

Successivamente, per dare seguito a quanto sopra,

DELIBERA

altresì, con votazione separata, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.

COMUNE DI CURINGA

Provincia di Catanzaro

Proposta di deliberazione per:

X Giunta Comunale n. 72 del 29-03-2018

Consiglio Comunale

OGGETTO: INTITOLAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI ACCONIA DI CURINGA A PERUGINO ANTONIO

PARERI ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000 così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

Curinga, 05/04/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F. to Dott.ssa Mariagrazia Crapella

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.

NON DOVUTO

Approvato e sottoscritto

▶ Il Presidente
F. to Ing. Domenico Maria Pallaria

▶ Il Segretario Comunale
F. to Dott.ssa Mariagrazia Crapella

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) e contestualmente è stata trasmessa ai Capigruppo con nota prot. 2154

Data 05/04/2018

Il Responsabile
F. to Dott.ssa Mariagrazia Crapella

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 05/04/2018

▶ Il Responsabile
F. to Dott.ssa Mariagrazia Crapella

E' copia conforme originale

CURINGA, 05/04/2018

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mariagrazia Crapella